

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

**PROPOSTA MODIFICHE DEGLI ARTT. 6, 7 e 44 DEL REGOLAMENTO SULLA
CONTRIBUZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL COMITATO DEI
DELEGATI NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2009**

<p>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>*****</p> <p><u>Testo vigente</u></p>	<p>REGOLAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>*****</p> <p><u>Testo vigente</u></p>
<p>ART. 6</p>	<p>ART. 6</p>
<p style="text-align: center;">Comunicazioni obbligatorie alla Cassa</p> <p>6.1 Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla Cassa vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13.</p> <p>6.2 Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti e similari, si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, devono comunicare alla Cassa, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, il volume di affari complessivo della società stessa, nonché la quota parte derivante dall'attività professionale svolta.</p> <p>6.3 In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, ove non sia stata presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti, così come definiti dall'articolo 1 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, o dagli eredi, entro due mesi dalla data in cui ne ricevono la richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.</p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento, predispone il modulo col quale deve essere inoltrata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e può, per motivate esigenze, dettare disposizioni integrative ai sensi del comma 7 e dell'art. 7, co. 6.</p> <p>6.5 La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici tributari informazioni concernenti gli iscritti all'Albo ed i pensionati a carico della Cassa.</p> <p>6.6 Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, è consentito presentare una dichiarazione provvisoria del reddito professionale soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.</p>	<p>6.1 Invariato</p> <p>6.2. Invariato</p> <p>6.3 Invariato</p> <p>6.4 Invariato</p> <p>6.5 Invariato</p> <p>6.6 Invariato</p>

6.7 Termini e modalità di compilazione e inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1, possono essere modificati per motivate esigenze con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.	6.7 Termini e modalità di compilazione e inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1, possono essere modificati per motivate esigenze, anche utilizzando l'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate , con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
ART. 7	ART. 7
Pagamento dei contributi	Pagamento dei contributi
7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in due rate scadenti il 31 maggio e 31 luglio dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla Cassa nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle scadenze previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della Cassa.	7.1 Invariato
7.2 Le eventuali eccedenze rispetto al contributo minimo di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e all'articolo 2, comma 4, dovute dagli iscritti alla Cassa, e l'intera contribuzione integrativa dovuta dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, sono versate contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, entro il 15 settembre di ogni anno.	7.2 Invariato
7.3 I pagamenti di cui ai commi precedenti, possono prevedere anche la possibilità di rateizzazione delle somme dovute, con applicazione di interessi, la cui misura è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.	7.3 Invariato
7.4 Ai fini della riscossione la Cassa può, in ogni tempo, giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.	7.4 Invariato
7.5 Per le modalità di pagamento e per la riscossione si applica quanto previsto all'art. 46.	7.5 Invariato
7.6 Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate per motivate esigenze con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.	7.6 Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate per motivate esigenze, anche uniformandole a quelle fiscali e previdenziali gestite dall'Agenzia delle Entrate e utilizzando i servizi della stessa , con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
ART. 44	ART. 44
Riduzione ed esclusione delle sanzioni	Riduzione ed esclusione delle sanzioni
44.1 In caso di rettifica spontanea dei redditi dichiarati ai	44.1 Invariato

<p>fini IRPEF ed IVA nel mod. 17, anteriore al primo atto di contestazione della Cassa, accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, si provvede d'ufficio a ridurre alla metà le sanzioni applicate.</p>	
<p>44.2 Le sanzioni previste per la comunicazione infedele o per le violazioni agli obblighi relativi ai versamenti, sono ridotte del 25 per cento nei seguenti casi:</p> <p>a) pagamento delle somme dovute per contributi e interessi, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di accertamento o di rettifica, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di concordato preventivo o di altro procedimento da cui deriva la determinazione di redditi in misura diversa da quanto dichiarato ai fini IRPEF ed IVA nel mod. 17;</p> <p>b) adesione, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all'accertamento eseguito dalla Cassa, accompagnata dal contestuale pagamento delle somme dovute per contributi e interessi.</p>	<p>44.2 Le sanzioni previste per la comunicazione infedele o per le violazioni agli obblighi relativi ai versamenti, sono ridotte del 50 per cento nei seguenti casi:</p> <p>a) pagamento, anche rateale, delle somme dovute per contributi e interessi conseguenti a nuove comunicazioni operate dall'iscritto alla Cassa entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del procedimento di accertamento o di rettifica, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di concordato preventivo o di altro procedimento da cui deriva la determinazione di redditi in misura diversa da quanto dichiarato ai fini IRPEF ed IVA nel mod. 17;</p> <p>b) adesione entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione, all'accertamento eseguito dalla Cassa, accompagnata dal pagamento, anche rateale, delle somme dovute per contributi ed interessi.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) la decadenza dalla rateizzazione comporterà l'applicazione della sanzione per intero.</p>
<p>44.3 Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dell'interessato da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della Cassa, delibera la riduzione del 50 per cento delle sanzioni, nelle ipotesi di inadempienze agli obblighi di comunicazione o di versamento dovute a cause derivanti da malattia grave, da calamità naturali o forza maggiore.</p>	<p>44.3 Invariato</p>
<p>44.4 Il Consiglio di Amministrazione, su istanza dell'interessato da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del primo atto di contestazione della Cassa, delibera l'esclusione delle sanzioni nei casi di omesso, tardivo o incompleto pagamento dei contributi, dovuto ad un fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.</p>	<p>44.4 Invariato</p>
<p>44.5 Le diverse ipotesi di riduzione delle sanzioni non sono cumulabili tra loro.</p>	<p>44.5 Invariato</p>